

NUMERO CONTRATTO

MPD25A/

DATI CLIENTE		LE PARTI EVIDENZIATE SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE	
NOME E COGNOME		CODICE FISCALE	
RAGIONE SOCIALE		LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE DITTA		PARTITA IVA	
RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA,PIAZZA,CORSO)		NUMERO	
CAP	LOCALITÀ	PROV.	
TELEFONO *		REFERENTE	
E-MAIL *	P.E.C. *	NOME INSEGNA	
SITO WEB		SETTORE MERCEOLOGICO	

LUOGO, DATA E ORA

TIMBRE E FIRMA

IL CLIENTE (nome e cognome)

TIPO E N. DOCUMENTO (ALLEGARE COPIA) SCADENZA

DATI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA																		ALLEGARE COPIA BOLLETTA															
INDIRIZZO (VIA,PIAZZA,CORSO)																		N.				CAP				LOC.				PROV.			
POD																		POT. IMPEGNATA				POT. DISPONIBILE				CONSUMI ANNUI							
OPZIONE TARIFFARIA																		☐ BT - altri usi (bassa tensione)															

Ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/com e s.m.i., conferisco ad INNOVA POWER apposta procura a recedere, per mio conto ed in mio nome, dal contratto con l'attuale Fornitore, autorizzando INNOVA POWER ad effettuare lo Switching tramite l'invio al SIL dei dati necessari alla procedura medesima. Ai sensi dell'art.5 delle condizioni generali di fornitura conferisco, altresì, ad INNOVA POWER, per l'intera durata del contratto, mandato senza rappresentanza, per la stipula del contratto di Dispacciamento dell'energia elettrica con il Gestore della Rete e del contratto di Trasporto relativo al POD e/o PDR con il Distributore Elettrico e/o del Gas.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A.)

[illegible]

FORMATARIO DEL CONTO (obbligatorio)	COD. FISC. (firmatario del c/c - obbligatorio)
CODICE DEL CREDITORE IT 620010000002575910415 RIFERIMENTO MANDATO (CODICE FISCALE CLIENTE) B35SV4	
Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il Cliente consumatore persona fisica ovvero non titolare di P.IVA, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto S.D.D. COREA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. COREA in caso di scadenza di addebiti da parte dell'Azienda creditrice, se gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del debitore, mentre il Cliente non consumatore titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, ma non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato entro la data di scadenza. Ogni Cliente ha la facoltà di indicare in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da suo ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto.	

LUOGO E DATA _____ FIRMA SOTTOSCRITTORE (firmatario del c/c) _____

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente dichiara di essere consapevole della possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento e che quest'ultimo non potrà più essere esercitato una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di adeguamento della fornitura, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il Cliente è altresì consapevole che la richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso la perdita del diritto di ripensamento ma il momento in cui si ancora possa impedire l'attuazione della fornitura. INNOVA POWER potrà chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento l'attuazione della fornitura non possa più essere impedita, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. In conseguenza, il Cliente:

☐ chiede espressamente ad INNOVA POWER l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento

☐ non autorizza INNOVA POWER a richiedere l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento

LUOGO, DATA E ORA _____ IL CLIENTE (nome e cognome) _____	TIMBRO E FIRMA _____
--	-------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se hai ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita unitamente alla documentazione contrattuale, e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l'acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza operatore e posta ordinaria ☐ Sì, presto il consenso / ☐ No, non presto il consenso

LUOGO, DATA E ORA

IL CLIENTE (nome e cognome)

DATI AGENTE		
COMPILATO DA (nome e cognome)		
AGENTE/AGENZIA	TEL. (AGENTE)	COD. AGENTE

REQUISITI

L'offerta "PLACET VARIABILE ENERGIA ALTRI USI" è destinata esclusivamente ai clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV).

Sono esclusi: i clienti multisito qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

PREZZO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente P_{FIX} , applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno/PDP, ed una componente P_{VOL} , applicata ai consumi ed espressa in €/kWh. La componente del prezzo P_{FIX} (comprensiva delle perdite di rete) è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 7 CGF).

PREZZO COMPONENTE P_{FIX} 244,80 €/ANNO/PDP

Il prezzo della componente P_{VOL} (comprensivo delle perdite di rete), definito mensilmente ed espresso in Euro/kWh (IVA e imposte escluse), è individuato mediante la seguente formula $P_{VOL} = (1+\alpha) * (P_INGM + \alpha)$, dove:

- λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo Integrato Settlement;
- P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN Index GME, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente differenziato per fasce F1, F2 ed F3, e pubblicato sul sito internet dell'ARERA;
- α (espresso in €/kWh), è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura rappresentativo dei costi per la spesa materia prima non coperti dal PUN. Il prezzo di tale componente è pari ad 0,1100 €/kWh.

Il valore unitario massimo raggiunto dal P_INGM monorario negli ultimi 12 mesi è pari a 0,16540 (€/kWh) nel mese di Febbraio 2025.

I prezzi delle componenti P_{FIX} e P_{VOL} sono IVA e imposte escluse.

La tariffa monoraria è applicabile ai contatori con rilevazione di lettura per fasce orarie e ai punti di prelievo sprovvisti di misuratore orario.

Per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari il prezzo della componente P_{VOL} è differenziato per le seguenti fasce orarie definite da ARERA e sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali), F2 e F3 (dalle 19:00 alle 8:00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festività nazionali).

Saranno altresì a carico del Cliente, mediante addebito in bolletta, i corrispettivi per il servizio di dispacciamento (di cui alla Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i. - TIS E Delibera 111/06 e s.m.i.) così come applicati da Terna all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA, nonché il Corrispettivo Mercato Capacità, il cui valore è aggiornato trimestralmente da ARERA ai sensi del comma 34.8bis del TIV, tenendo conto delle perdite di rete.

La spesa per la materia energia oltre agli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 66,71% della spesa complessiva per l'energia elettrica di un cliente domestico tipo^a.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente P_{FIX} ed il prezzo della componente P_{VOL} nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9 delle CGF.

Il Cliente è tenuto, altresì, al pagamento della Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per Oneri di Sistema che si compongono dei corrispettivi di trasmissione, distribuzione, trasporto, misura (TIME), e le componenti a copertura dei meccanismi di perequazione e dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della qualità del servizio, componenti UC3 e UC6 definite ai sensi del TIT, oneri di sistema (componenti ASOS, ARIM) e gestione delle connessioni, nonché quelli relativi ai prelievi di energia reattiva, che verranno riaddebitati al Cliente. In particolare la componente ASOS, a carico di tutti i clienti elettrici, serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E' a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 12,57% della spesa complessiva del cliente tipo (a) e gli oneri di sistema circa il 20,72% (di cui ASOS 15,3%) della spesa complessiva del cliente tipoa.

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

Qualora il Cliente scelga come modalità di pagamento l'addebito automatico diretto in conto corrente SDD (Sepa Core Direct Debit) e come modalità di ricezione della bolletta quella elettronica, il Cliente beneficerà di uno sconto pari a quanto previsto all'articolo 10.7 delle CGF.

a - Cliente tipo: cliente non domestico, con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW, IVA e imposte escluse.

Si specifica che la presente offerta contrattuale recepisce integralmente la disciplina delle offerte PLACET di cui alla Delibera 555/2017/R/com.

SCHEDE DI RIEPILOGO DEI COSTI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall'ARERA alla data del 01.01.2025, validi fino alla data del 31.12.2025. I corrispettivi sotto riportati potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione degli aggiornamenti ARERA.

COMPONENTI DELLA TARIFFA	U.M.	BASSA TENSIONE inf. o uguale a 16,5kW			BASSA TENSIONE sup. 16,5kW	
		BTA1	BTA2	BTA3	BTA4	BTA6
quota fissa	€/PdP/anno	26,65	26,65	26,65	27,219	26,65
quota potenza	€/kW/anno	35,251	33,386	37,116	37,116	35,251
quota energia	€/kWh	0,0113	0,0113	0,0113	0,0113	0,0113
RIEPILOGO COMPONENTE ASOS (VALORI RIFERITI AL 2° TRIMESTRE 2025 SOGGETTI AD AGGIORNAMENTO PERIODICO ARERA)						
quota fissa (Asos)	€/PdP/anno	11,9472	11,9472	11,9472	12,1788	11,9472
quota potenza (Asos)	€/kW/anno	14,4444	13,68	15,2076	15,2076	14,4444
quota energia (Asos)	€/kWh	0,042293	0,042293	0,042293	0,042293	0

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura allegate al presente contratto: Art. 7 - Attivazione della fornitura; Art. 9 - Durata del contratto, rinnovo e recesso; Art. 12 - Garanzie a carico del cliente finale; Art. 14 - Inadempimento del Cliente; Art. 19 - Clausola risolutiva espressa; Art. 24 - Legge applicabile e foro competente.

Il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente Contratto

Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il "cliente finale" e l' "informativa privacy ai clienti finali" contenute nel presente contratto e le schede di confrontabilità della spesa. Tutto quanto sopra, è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura dell'energia elettrica e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com e s.m.i, con particolare riferimento alla Scheda sintetica ed alla Scheda di confrontabilità della spesa di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al suddetto Codice applicabile all'offerta proposta. Letto approvato e sottoscritto.

LUOGO, DATA E ORA**IL CLIENTE (nome e cognome)****TIMBRO E FIRMA**

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta: è il documento oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Bolletta di chiusura: è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente, Bolletta di periodo: è la bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una volta; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico; Clienti non disallimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'ARERA 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'Art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999, come successivamente modificato e integrato; Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET; b) modulistica recante le condizioni generali di fornitura; c) modulistica recante le condizioni economiche; d) scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale recante le informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'Articolo 9, comma 9) del Codice di condotta commerciale; e) modulo per la presentazione dei reclami; f) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; g) ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto. Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevata presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica; Offerta PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato; Part: sono il Cliente e il Fornitore; Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza; Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disallimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente; Servizio a tutele graduali per le microimprese: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici, aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con una potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW; Servizio a tutele graduali per le piccole imprese: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici (1) aventi un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 e un fatturato o un totale di bilancio superiore a 2 milioni ma non superiore a 10 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, ovvero (2) aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, di cui almeno uno con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW; Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, come successivamente modificato e integrato, riservato a tutti i clienti finali non domestici che non hanno diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero al servizio a tutele graduali per le piccole imprese; Servizi di ultima istanza: sono il Servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ovvero il Servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero il Servizio di salvaguardia; SIl: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sistema idennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a Bollette che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, come successivamente modificata e integrata; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che a loro sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate, rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del Cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'Art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIC: è il vigente Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione; TICO: è il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; TIDE: è il vigente Testo integrato del dispacciamento elettrico; TIF: è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMOE: è il vigente Testo integrato morosità elettrica; TIPP: è il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico; TQC: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica; TQD: è il vigente Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; TIQV: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; TIV: è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza; Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

ART. 2 – OGGETTO

2.1) Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto. 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente. 2.4 Il Fornitore concede, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6. 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. 2.6 E inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

ART.3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'inizio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del Contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma. 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a g) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio volta o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

ART. 4 – PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Innova Power perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. 4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SIl nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 5 REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare

la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia. 5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

ART. 6 – CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE E CON TERNA

6.1 Ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. 6.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza. 6.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 6.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ART. 7 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

7.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di volta o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'Attivazione ha luogo nel termine indicato nella lettera di benvenuto. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima Bolletta emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, né da tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

ART.8 – CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

9.1) Contratto è a tempo indeterminato. 9.2) Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura. 9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente finale, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 avrà contenuto vincolato e non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. 9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il Fornitore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0. 9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e 9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro. 9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. 9.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SIl nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: inviando un'apposita comunicazione a mezzo raccomandata air o pec in cui dovrà indicare il codice cliente, il codice Pod, le generalità del titolare della fornitura e, in maniera chiara, che il recesso non è esercitato per il fine di cambiare fornitore.

9.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

ART.10 – FATTURAZIONE

Disposizioni generali 10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in Bolletta con l'ordine indicato al comma 10.18. 10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta dal Fornitore. 10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la Bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: tramite mail all'indirizzo servizioclienti@innovapower.it 10.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.innovapower.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti nella Bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" inviando una richiesta all'indirizzo servizioclienti@innovapower.it. 10.5 La Bolletta e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato dematerializzato tramite mail all'indirizzo dallo stesso fornito, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. 10.6 Al Cliente che non richiede la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in Bolletta. 10.7 Il livello dello sconto di cui al comma 10.7 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno. 10.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.7 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. Nei casi in cui il Cliente vanta un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 5 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella Bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della Bolletta ovvero congiuntamente alla stessa. 10.9 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della Bolletta. 10.10 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a Bollette emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante. 10.11 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui a gratuita, sono le seguenti: bollettino postale, bonifico bancario, addebito SDD. Tali modalità sono indicate in Bolletta. In nessun caso sono previsti addebiti in Bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. 10.12 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettuati del Cliente o dei dati di autolettura comunicati dal cliente stesso. 10.13 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Emissione della Bolletta di periodo

10.14 La Bolletta di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia di Clienti	Frequenza Emissione Bollette
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile fino a 16,5 kW	Bimestrale

10.15 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 10.16 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Emissione della Bolletta di chiusura

10.17 La Bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di Bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. 10.18 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.17, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la Bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.17; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.17. 10.19 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 11 - RATEIZZAZIONE

11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della Bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i) per i Clienti trattati monorari, qualora la Bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle Bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente Bolletta di conguaglio; ii) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii) per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della Bolletta indicata all'Articolo 10; iv) per tutti i Clienti, nei casi di emissione di Bollette contenenti importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 91, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; 11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della Bolletta, secondo le modalità indicate nella Bolletta. 11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i) e ii) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iii) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della Bolletta e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della Bolletta, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Bolletta e di inviare separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta. 11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella Bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

ART. 12 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA e riportato nella seguente tabella:

Clienti non domestici

Ammontare deposito (€)	con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	con potenza disponibile superiore a 16,5 kW stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di emissione della bolletta
------------------------	--	--

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due Bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una Bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima Bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ritorsiurlo con addebito nella prima Bolletta utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla Bolletta di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

ART. 13 - INTERESSI DI MORA

13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali. 13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le Bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le Bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della Bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.16, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (il seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.4. Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.

14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 23 relativo alle comunicazioni. 14.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione. 14.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza. 14.13 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza. 14.14 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. 14.15 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in Bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART. 15 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQV, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel Punto di fornitura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQV. 15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre

attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART. 16 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica. 16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di disaccoppiamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) cessazione o messa in liquidazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; b) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; c) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.); mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione di informazioni non veritiere.

ART. 20 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto. 20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.innovapower.it. 20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente, di cui al TIQV. 20.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); codice alfanumerico identificativo del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Art. 21 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane l'applicazione dell'articolo 2558 del Codice Civile. 22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: per l'invio di reclami utilizzare la mail ufficiogegale@innovapower.it oppure la pec legale.innovapower@legalmail.it. In alternativa è possibile inviare comunicazioni a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Innova Power S.r.l., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze (FI), o a mezzo fax al numero 055/0984422. 23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in Bolletta. 23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 24 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 25 - RISOLUZIONE EXTRA - GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso gli organismi ADR iscritti nell'Elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. 25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TIQV è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 26 - DATI PERSONALI

26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.